

**CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE N.**

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in n.3 originali, Fincontinuo S.p.A. (di seguito "FINCONTINUO") e il "MUTUATARIO" come di seguito identificato

**Dati del MUTUATARIO**

Cognome:	Nome:		
Nato a:	in data:	C.F.:	
Residente in:	Prov:	Indirizzo:	CAP:
Documento:	N°	Rilasciato il:	da:
Dipendente dal:	Qualifica:	Scadenza:	

**Dati del datore di lavoro (di seguito, "DEBITORE CEDUTO")**

Denominazione:			
Partita IVA:	Codice Fiscale:	Tel:	
Con sede in :	Città:	CAP:	

convengono di stipulare il contratto di finanziamento contro cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile secondo il seguente prospetto finanziario e secondo le modalità stabilite nelle condizioni contrattuali di seguito riportate.

**Prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito**

A) Montante:	A1) n. rate:	A2) importo di ciascuna rata:
B) Interessi:	B4) Finanziato:	B1) T.A.N. ; B2) T.A.E.G. ; B3) T.E.G.
C) Commissioni di attivazione (comprehensive delle spese di istruttoria):	C1) Spese di istruttoria:	
D) Commissioni di gestione:		
E) Provvigioni all'intermediario del credito:		
F) Imposta di Bollo:		
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - aut. Agenzia Entrate n. 58731/2017		
G) Costi incasso rate:		
H) Saldo al richiedente:		
<b>Formula prospetto finanziario: H = A-B-C-D-E-F-G</b>		

La misura degli interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Il sottoscritto si obbliga a rimborsare alla FINCONTINUO le rate di cui al suddetto prospetto, mediante la cessione di numero quote, mensili e consecutive, di Euro cadauna.

IL MUTUATARIO

Il sottoscritto, dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, dichiara di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole del regolamento contrattuale dell'operazione di finanziamento ed in particolare, anche ai sensi e per l'effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Art 1 - Perfezionamento del contratto; Art 2 - Erogazione - Modalità e termini di rimborso; Art 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzione altri prestiti. Compensazione; Art. 4 - Costi a carico del MUTUATARIO; Art. 5 - Obbligazioni del DEBITORE CEDUTO/modalità di pagamento; Art. 6 - Copertura Assicurativa Vita e Danni; Art. 7. - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento; Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; Art. 9 - Rimborso anticipato; Art. 10 - Diritto di recesso; Art. 11 - Portabilità; Art. 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine; Art. 14 - Tecniche di Comunicazione a Distanza; Art. 15 - Cessazione del rapporto di lavoro, richiamo alle armi, riduzione della retribuzione, fondi pensione; Art. 16 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Art. 17 - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.; Art. 18 - Oneri e Spese; Art. 19 - Cessione dei crediti; Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente.

IL MUTUATARIO

Il sottoscritto dichiara sotto propria responsabilità che le notizie fornite nel presente modulo sono complete e veritiere, di aver ricevuto il presente contratto completo in ogni sua parte e di aver esaminato tutti gli articoli del Regolamento contrattuale dell'operazione di finanziamento e che tutte dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara altresì: di aver ricevuto copia dell'informativa ex art 13 D.Lgs. 196/03, della tabella contenente la "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura", del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", della Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché delle condizioni espresse nel Regolamento contrattuale dell'operazione di prefinanziamento, corpo unico di questo contratto.

Il sottoscritto dichiara altresì di  essersi avvalso  non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il Cliente non si è avvalso del diritto in parola).

IL MUTUATARIO


Il sottoscritto dichiara di voler ricevere gratuitamente le comunicazioni contrattuali previste a norma di legge e per gli effetti dell'art. 12 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:

- a mezzo lettera all'indirizzo: \_\_\_\_\_  
 a mezzo e-mail all'indirizzo: \_\_\_\_\_

IL MUTUATARIO

Il sottoscritto dichiara di essere legittimato a consegnare il presente contratto al Cliente, per come sopra meglio identificato, così come previsto dalla convenzione in essere tra me e Fincontinuo S.p.A. Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi della Legge 231/2007, che le firme di cui al presente contratto sono vere ed autentiche e che sono state personalmente apposte dal MUTUATARIO in mia presenza, i cui dati personali riportati nel seguente contratto sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti in originale.

Per Fincontinuo S.p.A sottoscrive il presente contratto

<p>FINCONTINUO SpA</p>  <p>Amministratore Delegato Massimiliano de' Salazar</p>	<p>Timbro e firma dell'Intermediario del Credito</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Il presente contratto consente di ottenere un prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio (di seguito il "PRESTITO"), regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (di seguito, il "DPR 180/1950") e dal relativo regolamento D.P.R. 28/7/1950 n. 895, dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile (la "NORMATIVA DI RIFERIMENTO"), nonché dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle condizioni economiche riportate nel documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito, il "SECCI"), consegnato al richiedente preliminarmente alla conclusione del contratto e da questo sottoscritto, allegato e riportato quale frontespizio del presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Prestito contro cessione di quota dello stipendio è un'operazione mediante la quale FINCONTINUO consegna una data quantità di denaro ad un soggetto richiedente (di seguito, il "MUTUATARIO") che si obbliga al rimborso della somma mutuata e al pagamento dei relativi interessi mediante cessione *pro solvendo* di quote del proprio stipendio, salario o trattamento economico nei modi e nei termini stabiliti dalle presenti condizioni generali di contratto e relativi allegati.

Le previsioni contenute in questo contratto sono applicabili al MUTUATARIO che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il contratto si concluderà mediante sottoscrizione tra le parti a seguito di verifica, da parte di Fincontinuo S.p.A, con sede in Via A. Farnese n. 4, Roma, - capitale sociale € 6.000.000 interamente versato - tel. 06.85.35.75.37 - fax. 06.95.22.63.99 - e-mail info@fincontinuo.com - codice fiscale e partita IVA 02597720792 - REA RM 1104664, Società Finanziaria iscritta all'elenco Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB al n. 141, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS al n. E000201510 (di seguito "FINCONTINUO"), della presenza di tutte le condizioni di legge, anche relative al merito creditizio del MUTUATARIO ed alla correttezza della documentazione precontrattuale, a tal fine necessaria.

Il MUTUATARIO prende atto e accetta che l'erogazione del finanziamento è espressamente subordinata all'avveramento delle condizioni indicate agli artt. 2 e 6 che seguono in forma e sostanza soddisfacente per FINCONTINUO e che, pertanto, FINCONTINUO avrà facoltà di non erogare il finanziamento e risolvere il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12 in caso di loro mancato verificarsi.

#### Art 1 - Perfezionamento del contratto

Il presente contratto di prestito si considera perfezionato al momento della sottoscrizione tra le parti (anche attraverso propri procuratori).  
Con la sottoscrizione del presente contratto, il MUTUATARIO è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della FINCONTINUO, con effetto al momento dell'erogazione in suo favore, dell'importo globale lordo indicato alla lettera A del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 1) del SECCI, che si obbliga a restituire mediante la cessione *pro solvendo*, con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c., dal DPR 180/1950 e dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, del numero di quote fisse della propria retribuzione, indicate alla lettera A1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, uguali, mensili, consecutive e dell'importo indicato alla lettera A2 e al punto 2) del SECCI, comprensive della quota di ammortamento del capitale e degli interessi.  
Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è quella indicata al punto 2) del SECCI, salvo le ipotesi di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.  
Resta inteso che, in caso di conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contratto non potrà considerarsi perfezionato fino alla data di ricevimento da parte di FINCONTINUO del contratto debitamente sottoscritto dal MUTUATARIO.

#### Art 2 - Erogazione - Modalità e termini di rimborso

L'erogazione del PRESTITO avverrà, tramite accredito in conto corrente o assegno circolare intestato al MUTUATARIO, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte di FINCONTINUO, in forma e sostanza per la stessa soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria secondo il giudizio di FINCONTINUO, ivi compresi il benessere del datore di lavoro del MUTUATARIO (di seguito, il "Debitore Ceduto"), la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica della cessione nei confronti del Debitore Ceduto e tutta l'ulteriore documentazione necessaria per garantire la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione eseguita con il presente contratto.

Resta inteso che l'inesattezza/non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal MUTUATARIO e della documentazione prodotta, anche relativamente a dati stipendiali, emersa a seguito dell'acquisizione del certificato di stipendio o di altri documenti, può comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12.

Il versamento dell'importo finanziato indicato alla lettera B4 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI verrà effettuato in unica soluzione a diretto favore del MUTUATARIO, secondo le modalità indicate nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, detratto degli importi delle commissioni, delle provvigioni, delle imposte e delle spese dovute alla FINCONTINUO, indicate nel prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e ai punti 2) e 3) del SECCI, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il MUTUATARIO prende atto e accetta che per la detrazione delle commissioni, delle provvigioni, delle imposte e delle spese a suo carico, la somma a lui erogata ammonterà a quella indicata alla lettera H del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto, come meglio precisato all'articolo 3 che segue.

Il PRESTITO si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) indicato alla lettera B1 nel prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 3) del SECCI, fisso per tutta la durata del finanziamento.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "tipo francese", ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi. Il MUTUATARIO ha diritto a riscattare, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una relativa tabella di ammortamento.

#### Art 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzioni altri prestiti. Compensazioni.

È facoltà del MUTUATARIO richiedere a FINCONTINUO un'anticipazione a valere sull'importo del finanziamento richiesto, eventualmente finalizzata all'estinzione di precedenti prestiti in essere, da liquidarsi prima che si siano verificate le condizioni per l'erogazione del PRESTITO (di seguito, l'"Anticipazione").

Le condizioni economiche relative all'ANTICIPAZIONE sono determinate al momento dell'eventuale erogazione dell'ANTICIPAZIONE da parte di FINCONTINUO.

All'atto dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è autorizzata sin d'ora a trattenere l'importo dell'ANTICIPAZIONE dal saldo dovuto al MUTUATARIO e meglio indicato alla lettera H del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche di cui al presente contratto.

Qualora, per qualsiasi ragione, non dovessero verificarsi le condizioni necessarie per l'erogazione del PRESTITO, ovvero il presente contratto dovesse essere risolto, anche ai sensi del successivo articolo 12, o comunque dovessero cadere a titolo inefficace, il MUTUATARIO sarà tenuto a restituire l'importo ricevuto a titolo di ANTICIPAZIONE nei termini e nelle modalità convenute con la FINCONTINUO all'atto dell'erogazione dell'ANTICIPAZIONE. Nel caso di ritardo nella restituzione dell'ANTICIPAZIONE, matureranno interessi di mora nella misura determinata nel presente contratto, vale a dire ad un tasso pari al tasso degli interessi corrispettivi ivi previsti.

Al momento dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è altresì autorizzata a trattenere in compensazione sul saldo dovuto al MUTUATARIO gli importi occorrenti per l'estinzione di precedenti prestiti e/o pignoramenti gravanti sullo stipendio realizzata con il consenso del MUTUATARIO. A tal riguardo, il MUTUATARIO ratifica fin d'ora, in via preventiva ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sugli emolumenti compiuti dalla FINCONTINUO.

#### Art 4 - Costi a carico del MUTUATARIO

Il MUTUATARIO, in sede di liquidazione del PRESTITO, riconoscerà a FINCONTINUO, in un'unica soluzione trattenuta sul valore atualizzato del mutuo, che il MUTUATARIO medesimo autorizza fin da ora per allora, gli importi indicati alle lettere B, C, D, E, F, G del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e ai punti 2) e 3) del SECCI, rispettivamente per: B) gli interessi annui nominali per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile; C) le commissioni di attivazione dovute a FINCONTINUO alla cui organizzazione il MUTUATARIO ha ritenuto di rivolgersi per la ricerca, l'eventuale intermediazione e l'attivazione della soluzione finanziaria di cui all'interesse, a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del PRESTITO, nonché dei rischi e oneri connessi; D) le commissioni di gestione dovute a FINCONTINUO per l'attività di gestione del Prestito nel corso della sua durata, inclusi gli oneri amministrativi e contabili di gestione del credito, dei rischi dello stesso e l'attività nei confronti del datore di lavoro; E) le commissioni per l'intermediario del credito dovute all'agente in attività finanziaria o al mediatore creditizio al quale il MUTUATARIO si è discrezionalmente e liberamente rivolto e con il quale ha pattuito il compenso, per l'attività prestata sino all'erogazione del PRESTITO; F) l'imposta di bollo ai sensi di legge; G) i costi di incasso rate reclamati dal datore di lavoro.

#### Art 5 - Obbligazioni del DEBITORE CEDUTO /modalità di pagamento

Il DEBITORE CEDUTO sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del MUTUATARIO medesimo a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili a FINCONTINUO, con bonifico sulle coordinate IBAN IT 21 G 02008 04404 000401323262.

Fincontinuo potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

In caso di mutamento del DEBITORE CEDUTO, il MUTUATARIO, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza fin da ora FINCONTINUO a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro, affinché questo operi sulla retribuzione che gli corrisponderà, fino all'estinzione del PRESTITO, la ritenuta sulla quota mensile oggetto della cessione. Il MUTUATARIO si obbliga a denunciare il suo trasferimento a FINCONTINUO.

#### Art 6 - Copertura Assicurativa Vita e Danni

Ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, le cessioni di quote di stipendio o pensione devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 che precede, l'erogazione del PRESTITO è quindi subordinata alla presenza di idonea copertura assicurativa. Il MUTUATARIO pertanto prende atto e accetta che FINCONTINUO ha sottoscritto con una Compagnia assicurativa di proprio gradimento (di seguito, la "COMPAGNIA") e provvedendo al pagamento del relativo premio: a) una polizza vita a garanzia del rischio di premioranza del MUTUATARIO; b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del MUTUATARIO. I costi complessivi delle polizze, ivi inclusi la corresponsione dei relativi premi assicurativi, sono a carico esclusivo di FINCONTINUO.

Il MUTUATARIO dovrà quindi rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto previsto dall'articolo 1919 c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sul suo stato di salute richieste dalla COMPAGNIA.

Resta inteso che, qualora per il rifiuto opposto dalla COMPAGNIA prescelta, venga a mancare la necessaria copertura assicurativa dell'operazione, l'erogazione del PRESTITO non potrà avvenire e il presente contratto dovrà dirsi risolto ai sensi dell'articolo 12 che segue, salva la facoltà per la FINCONTINUO, d'intesa con il MUTUATARIO, di rivolgersi ad altra COMPAGNIA con la quale FINCONTINUO abbia stipulato polizze a garanzia dei rischi di cui ai punti a) e b) di cui al paragrafo che precede.

Per le somme corrisposte a FINCONTINUO dall'Assicuratore, questo, al di fuori dei casi di decesso del MUTUATARIO, resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di FINCONTINUO verso il MUTUATARIO ed il relativo 1) datore di lavoro o altro soggetto depositario del trattamento di fine rapporti / indennità di quiescenza / trattamenti di fine servizio, 2) Fondo Pensione, 3) Istituto di Previdenza obbligatoria.

#### **Art 7 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento**

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del PRESTITO a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo interessi di mora al tasso indicato al punto 3) del SECCI.

Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà di FINCONTINUO di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1456, comma 2 c.c.

La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

#### **Art 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

Il MUTUATARIO approva specificamente che FINCONTINUO possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni economiche applicate al presente contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al MUTUATARIO con un preavviso minimo di due mesi.

La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dal MUTUATARIO. In alternativa, e con l'accordo del MUTUATARIO, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole.

La modifica si intende approvata se il MUTUATARIO non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il MUTUATARIO ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci al MUTUATARIO. I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del TUB; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui FINCONTINUO intende procedere ad una modifica.

#### **Art 9 - Rimborso anticipato**

Il MUTUATARIO ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il PRESTITO. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi, e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4) del SECCI.

In caso di rimborso anticipato, FINCONTINUO ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento di cui all'art.10.

Per effettuare il rimborso il MUTUATARIO potrà rivolgersi a FINCONTINUO che fornirà le indicazioni di dettaglio (ammontare dell'importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare in rimborso). Qualora il MUTUATARIO non versi tempestivamente dette somme, l'operazione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

#### **Art 10 - Diritto di recesso**

Il MUTUATARIO può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 125 ter del TUB e, in caso di contratto concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D.lgs. 21/6/2005 (di seguito, il "Codice del Consumo"). Il MUTUATARIO che recede ne dà comunicazione a FINCONTINUO inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma.

La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al MUTUATARIO alcuna spesa.

In caso di recesso successivo all'erogazione del Finanziamento o di parte di esso, il MUTUATARIO dovrà rimborsare in un'unica soluzione quanto ricevuto, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di ritardo nella restituzione di quanto dovuto, saranno dovuti interessi di mora nella misura indicata nel presente contratto.

#### **Art 11 - Portabilità**

Il MUTUATARIO ha diritto di stipulare, senza spese né penali, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del PRESTITO, esercitando il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1202 Codice Civile e dell'art. 120 quater del TUB. L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.

#### **Art 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine**

FINCONTINUO avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del MUTUATARIO ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal MUTUATARIO; elevazione di protesti in capo al MUTUATARIO, oppure azioni esecutive o conservative nei suoi confronti; mancato puntuale ed integrale pagamento a FINCONTINUO anche di una sola rata del PRESTITO.

In tali ipotesi, il MUTUATARIO potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e FINCONTINUO potrà considerare risolto il contratto e, a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà chiedere al MUTUATARIO il rimborso di ogni suo debito entro il termine di 15 giorni.

Integra, altresì, causa di risoluzione espressa nel presente contratto il mancato avverarsi delle condizioni per l'erogazione del PRESTITO di cui agli articoli 2 e 6 che precedono.

Il MUTUATARIO, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della decadenza dal beneficio del termine e/o dell'avvenuta risoluzione del contratto, deve rimborsare a FINCONTINUO l'importo del debito residuo per capitale, interessi e spese accessorie. Tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all'art. 6.

#### **Art 13 - Comunicazioni periodiche**

FINCONTINUO fornisce gratuitamente per iscritto, all'indirizzo indicato dal cliente a margine del prospetto riepilogativo, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal MUTUATARIO, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga a FINCONTINUO entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del MUTUATARIO.

#### **Art 14 - Tecniche di comunicazione a distanza**

Ai sensi dell'art. 67-sexies decies del Codice del Consumo, il MUTUATARIO presta il proprio consenso a che le comunicazioni relative al presente contratto possano essere effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il MUTUATARIO garantisce, altresì, di essere titolare dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera la FINCONTINUO da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo mail o al numero di cellulare fornito.

#### **Art. 15 - Cessazione del rapporto di lavoro, richiamo alle armi, riduzione della retribuzione, fondi pensione**

Nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la cessione, per patto espresso e ai sensi dell'art. 43 del DPR 180/1950 estende automaticamente i suoi effetti su ogni importo che al MUTUATARIO venga liquidato.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto (TFR), sull'eventuale liquidazione della prestazione e sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il MUTUATARIO consente che il DEBITORE CEDUTO trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il MUTUATARIO medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del MUTUATARIO - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del DPR180/1950).

In caso di richiamo alle armi del MUTUATARIO, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al MUTUATARIO medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo a FINCONTINUO.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il MUTUATARIO fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza FINCONTINUO, conferendo a quest'ultimo per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore.

A tal fine il presente contratto sarà notificato al fondo pensione cui il MUTUATARIO dichiara di aderire. Nel caso in cui il MUTUATARIO trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora FINCONTINUO a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.

#### **Art 16 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il MUTUATARIO potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della FINCONTINUO inviando reclamo scritto a Fincontinuo S.p.A., Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma, oppure al fax 06.95.22.63.99 o per posta elettronica a reclami@fincontinuo.com.

Se il MUTUATARIO non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il MUTUATARIO potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente a FINCONTINUO. Il MUTUATARIO può - singolarmente o in forma congiunta con FINCONTINUO - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione di dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

#### **Art 17 - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.**

In caso di interruzione del rapporto di lavoro attuale prima del pagamento di tutte le rate del presente prestito, il MUTUATARIO conferisce fin d'ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con esonero di ogni responsabilità di quest'ultimo, a trattenere dal TFR l'importo comprensivo del debito residuo comunicato da FINCONTINUO, e di cederlo a FINCONTINUO. Il MUTUATARIO inoltre, per la durata del prestito si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art 2120 c.c. come modificato dalla L. 297/1982 se ed in quanto a lui applicabile. Gli eventuali oneri imposti dall'amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattative saranno a carico del MUTUATARIO.

#### **Art 18 - Oneri e Spese**

Tutte le spese che FINCONTINUO dovesse sostenere per atti giudiziari e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del Prestito personale saranno a totale carico del MUTUATARIO. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione e successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del MUTUATARIO stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta da FINCONTINUO.

#### **Art 19 - Cessione dei crediti**

In caso di cessione del credito o del contratto da parte di FINCONTINUO, il MUTUATARIO può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva fare valere nei confronti del MUTUATARIO, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 c.c. Il MUTUATARIO è informato della cessione del credito, a meno che FINCONTINUO, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito.

#### **Art 20 - Legge applicabile e Foro competente.**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed all'esecuzione del contratto, sarà competente il foro di residenza o di domicilio eletto dal MUTUATARIO, come previsto dal Codice del Consumo, come di volta in volta modificato e/o integrato. FINCONTINUO è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 - Roma.